



# COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060 PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

# DETERMINA SINDACALE N. 105 DEL 23 NOV. 2011

OGGETTO: Opposizione allo stato passivo fallimentare della Società TI.CO. srl. - Nomina difensore legale.

Area Urbanistica e Infrastrutture Proposta n. 24 del 22 NOV. 2011

#### IL SINDACO

# Premesso:

- ➢ che il Tribunale di Patti con sentenza n. 5 del 09/03/2011, ha dichiarato il fallimento della Società
  TI.CO. Tirrenica Costruzioni srl, con sede in Capo D'Orlando C.da Testa di Monaco, nominando il
  giudice delegato ed il curatore fallimentare;
- che in ottemperanza all'avviso ai creditori trasmesso dal curatore dell'Avv. Luciano Giuseppe Fardella da Capo D'Orlando in data 26/04/2011, questo Comune ha depositato presso la competente sezione del Tribunale istanza di "ammissione a al passivo del fallimento in oggetto per l'importo di €. 6.656,78 oltre interessi come per legge, spese e compensi per il procedimento";
- > che il predetto curatore con nota del 25/10/2011, acclarata al Prot. n.13995 del 31/10/2011, ha comunicato la non ammissione allo stato passivo del credito richiesto da questo Comune;
- che con delibera di Giunta Municipale N. 161 del 18/11/2011, è stato autorizzato il Sindaco protempore a proporre opposizione avverso il provvedimento emesso in data 18/10/2011, dal Giudice delegato nella procedura "Fallimento n. 5/2011- Società TI.CO. Tirrenica Costruzione srl", giusta comunicazione del curatore pervenuta in data 31/10/2011, Prot. 13995, al fine di recuperare i crediti vantati dal Comune di Sant'Angelo di Brolo. Il Sindaco provvederà altresì, alla nomina di un legale di fiducia dell'Amministrazione, a cui conferire ampio mandato di dire, produrre, eccepire e dedurre, quanto ritenuto utile ed opportuno per il buon esito della vertenza nell'interesse di questo Comune;

**RITENUTO** pertanto di dover provvedere con urgenza alla nomina di un legale di fiducia dell'Amministrazione per provvedere all'opposizione avverso la decisione adottata dal Giudice Fallimentare entro gg.30 dalla suddetta notifica;

VISTO lo schema di disciplinare d'incarico che regolerà i rapporti derivanti dall'incarico in argomento;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

### **DETERMINA**

- ▶ Di nominare, quale difensore legale di questo Ente per proporre opposizione avverso il provvedimento emesso in data 18/10/2011, dal Giudice delegato nella procedura "Fallimento n. 5/2011- Società TI.CO. Tirrenica Costruzione srl", giusta comunicazione del curatore pervenuta in data 31/10/2011, Prot. 13995, l'Avv. PIZZUTO Francesco da Brolo, al quale viene conferito ampio mandato di dire, produrre, eccepire e dedurre, quanto ritenuto utile ed opportuno per il buon esito della vertenza, nell'interesse di questo Comune;
- > di approvare l'allegato schema del disciplinare d'incarico che regolerà i rapporti tra le parti che sarà sottoscritto per conto di questo Ente dal responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture;
- di dare atto che come concordato con lo stesso, il costo dell'intera procedura di opposizione viene quantificata in €. 880,88 comprensiva di CPA e IVA, pari alla somma assegnata con la delibera di Giunta n.161/2011, con imputazione in conto competenza del codice 1010203 dell'ex cap. 13800, (cod.int. 101), Voce" Spese per liti, arbitraggi e consulenze" codice gestionale 1331 del corrente bilancio di previsione 2011;

Basilio Carusø



# COMUNE DI SANT' ANGELO DI BROLO PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98060

C.F. 00108980830

# **DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE**

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

### **TRA**

Il <b>Comune di Sant'Angelo di Brolo</b> (di seguito: Comune), con sede in Sant'Angelo di Brolo ,Via I Settembre, 98060 Sant'Angelo di Brolo, C.F. 00108980830, in persona del <b>Geom. Ceraolo Carmelo</b> , nato a Sant'Angelo di Brolo il 07/12/1958, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Responsabile di Responsabile.
Sant'Angelo di Brolo il 07/12/1958, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente il nome, per Rome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Responsabile
di P.O. dell'Area Urbanistica e Infrastrutture attribuita dal Sindaco con decreto n. 93 del 21/10/2011, o giusta Determinazione Sindacale n del, esecutiva ai sensi di legge;

Ε

L'Avv. **PIZZUTO Francesco** con studio in Brolo, Via Leonardo Da Vinci, n.5 Codice Fiscale **PZZ FNC 63A29 D569H**, Partita IVA 01543310831, di seguito: legale,

## Premesso:

- che il Tribunale di Patti con sentenza n. 5 del 09/03/2011, ha dichiarato il fallimento della Società TI.CO. Tirrenica Costruzioni srl, con sede in Capo D'Orlando C.da Testa di Monaco, nominando il giudice delegato ed il curatore fallimentare;
- che in ottemperanza all'avviso ai creditori trasmesso dal curatore dell'Avv. Luciano Giuseppe Fardella da Capo D'Orlando in data 26/04/2011, questo Comune ha depositato presso la competente sezione del Tribunale istanza di "ammissione a al passivo del fallimento in oggetto per l'importo di €. 6.656,78 oltre interessi come per legge, spese e compensi per il procedimento";
- > che il predetto curatore con nota del 25/10/2011, acclarata al Prot. n.13995 del 31/10/2011, ha comunicato la non ammissione allo stato passivo del credito richiesto da questo Comune;
- che con delibera di Giunta Municipale N. 161 del 18/11/2011, è stato autorizzato il Sindaco protempore a proporre opposizione avverso il provvedimento emesso in data 18/10/2011, dal Giudice delegato nella procedura "Fallimento n. 5/2011- Società Tl.CO. Tirrenica Costruzione srl", giusta comunicazione del curatore pervenuta in data 31/10/2011, Prot. 13995, al fine di recuperare i crediti vantati dal Comune di Sant'Angelo di Brolo. Il Sindaco provvederà altresì, alla nomina di un legale di fiducia dell'Amministrazione, a cui conferire ampio mandato di dire, produrre, eccepire e dedurre, quanto ritenuto utile ed opportuno per il buon esito della vertenza nell'interesse di questo Comune;

Che il Sindaco con Determina Sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha provveduto all'individuazione e nomina dell'Avvocato Pizzuto Francesco da Brolo, a cui affidare l'incarico di rappresentare legalmente questo Ente nel giudizio in parola, con contestuale approvazione dello schema del presente disciplinare d'incarico legale;

# CIO' PREMESSO

- 1) L'incarico ha per oggetto la difesa legale del Comune per proporre opposizione avverso il provvedimento emesso in data 18/10/2011, dal Giudice delegato nella procedura "Fallimento n. 5/2011- Società TI.CO. Tirrenica Costruzione srl ", giusta comunicazione del curatore pervenuta in data 31/10/2011, Prot. 13995;
- 2) Si pattuisce tra le parti, che per l'incarico di cui alla presente convenzione il compenso da corrispondere per l'espletamento dell'intera procedura di opposizione è pari a €. 880,88 comprensiva di CPA e IVA, pari alla somma assegnata con la delibera di Giunta n.161/2011;
- 3) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.
- 4) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale, relazioni di coniugio, né parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuali responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
- 5) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.
- 6) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2.

7) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune. 8) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale. 9) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, informa il legale - il quale ne prende atto e dà il relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Il predetto legale si impegna ad rispettare le disposizioni contenute nel codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali ecc., approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ed allegato alla deliberazione n. 60 del 6 novembre 2008 e pubblicato sulla GURI n. 275 del 24/11/2008. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali. 13 Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti saranno risolte nei modi e nei termini di legge. Il Foro competente è quello di Patti. 14) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, nº 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato. Letto, approvato e sottoscritto Per il Comune di Sant'Angelo di Brolo Il Professionista Il Responsabile dell'Area Avv. Pizzuto Francesco Urbanistica e Infrastrutture Data\_\_\_\_ Data Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 6). Per il Comune di Sant'Angelo di Brolo Il Professionista Il Responsabile dell'Area Avv. Pizzuto Francesco Urbanistica e Infrastrutture Data\_\_\_\_ Data\_\_\_\_

In ordine alla acclusa proposta di determinazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità tecnica espirane parere:favorevole

Data JAWYON

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile - esprime parere: favorevole

Data 22 NOV. 2011

IL RESPONSABILE

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art.55 della Legge 08.06.1990, n. 142 recepito dall'art.1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modificazioni, nonchè l'art. 153, comma 5 D. Lgs. 267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Data 22 NOV. 2011

IL RESPONSABILE

IL SINDACO

VISTA la proposta che precede;

VISTO l'art. 13 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7 così come integrato dall'art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26, il quale riserva al Sindaco tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo Statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza degli altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli e le attestazioni contestualmente sopra espressi ai sensi dell'art. 12 della legge regionale del 23 dicembre del 2000, n. 30;

VISTE le altre vigenti disposizioni di leggi in materia;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

# **DETERMINA**

- Di assumere definitivamente, acquisiti i pareri favorevoli di rito, la proposta di determina sopra riportata che si intende qui ad ogni effetto di legge integralmente trascritta

Il Sindaco